SCHEMA

Accordo di collaborazione tra il Comune di Poggio Renatico e la società sportiva [redacted] per la gestione del Centro Sportivo di Poggio Renatico, con annessi n. 2 campi da calcio, rispettivamente in via San Carlo n. 62 e via Ferdinando Santi. Periodo fino al 30.06.2020.

L'anno duemiladiciotto addì .....del mese di ..... nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Poggio Renatico - nel proseguo del presente atto denominato, per brevità, "Comune" -, con sede in S. D'Acquisto n. 1, C.F. 00339480386 , in nome e per conto del quale agisce nel presente atto la Sig.ra Baccilieri Anna, nella sua qualità di Responsabile del Settore "Servizi Generali", nominato con Decreto Sindacale n.46 del 4 Agosto 2017 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 54 del 29/05/2018.

E

la Società sportiva P.I. ....., con sede legale in .....in via ..... n. ..... in nome e per conto della quale agisce il Sig..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante, nel proseguo del presente atto denominato, per brevità, "società sportiva",

PREMESSO:

- che il Comune è proprietario delle aree site in:

Poggio Renatico, via San Carlo n. 62 e via Ferdinando Santi, sulle quali insistono complessivamente n. 2 campi da calcio così come individuati con campitura nell'allegata planimetria, allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo e così costituiti:

- **campo da calcio via San Carlo**:

- campo da gioco;
- deposito e magazzino;
- n. 2 spogliatoi con servizi;
- uffici e servizi;
- gradinata coperta;
- chiosco vendita bibite;
- box contatori luce;
- area sosta pubblico;
-

- **campo da calcio via Ferdinando Santi**:

- campo da gioco;

- n. 1 spogliatoio con servizi;

- n. 1 deposito;

- n. 1 locale centrale termica;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premessa
Le premesse del presente accordo di collaborazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto dell' accordo di collaborazione

Il presente accordo ha per oggetto, la collaborazione nella gestione del centro sportivo di Poggio Renatico composto da n. 2 campi da calcio come sopra individuati.
Il centro sportivo viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso attualmente si trova, nell'ubicazione e nella consistenza attuale, perfettamente noto alla società sportiva, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo. L'accordo ha per oggetto l'uso e la gestione dell'impianto, inteso come lo svolgimento delle attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione di tutti gli impianti tecnologici - elettrici, idraulici, di riscaldamento - ivi esistenti, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia e la custodia - intesa come vigilanza – dell'impianto e delle relative attrezzature attuali e future, necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto per la pratica dello sport.

Articolo 3 – Proprietà degli impianti.

L'associazione riconosce che i suddetti impianti, le opere, le attrezzature, i terreni e gli immobili su di essi esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Poggio Renatico e dichiara che ogni altra eventuale opera dovesse realizzare in futuro, nell'impianto oggetto della presente convenzione, diverrà, in quanto costruita, anch'essa di piena ed esclusiva proprietà del Comune.
Resta inteso, comunque, che qualsiasi opera eventualmente eseguita deve essere preventivamente concordata tra le parti ed autorizzata dal Comune.
La associazione, pertanto, dichiara e riconosce di non avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune né ora né in futuro.

Articolo 4 – Durata dell'accordo

La durata dell'accordo è fissata con scadenza il 30.06.2020 e decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo, non potrà essere prorogata, è escluso il rinnovo ed è fatta salva la possibilità del Comune di revocarla anticipatamente come previsto all'art. 18 del presente accordo. E' data facoltà alla società sportiva di recedere anticipatamente dal presente accordo, decorsi almeno dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Rimangono comunque confermati tutti gli impegni della società sportiva fino a che l'accordo ha effetto e comunque, anche successivamente, la società sportiva è tenuto a rispondere delle obbligazioni assuntesi in dipendenza della gestione.
La società sportiva ha la facoltà di presentare progetti relativi ad investimenti in opere di miglioria o costruzione di nuove opere nell'area oggetto della collaborazione.
In caso di approvazione da parte del Comune del progetto presentato, purché di valore superiore a 20.000 €, dovrà essere stipulata una nuova convenzione che ridefinisca i rapporti giuridici ed economici tra le parti e l'eventuale compartecipazione del Comune nella realizzazione dell'opera.

Articolo 5 - Obiettivi generali di gestione

L'impianto sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, nelle modalità da concordare con il Comune.
L'uso dell'impianto sportivo è aperto a tutti i cittadini, nel rispetto delle condizioni sotto indicate.

La società sportiva garantisce l'uso dell'impianto sportivo anche a favore di altri gruppi sportivi richiedenti che ne siano sprovvisti. In ogni caso la società sportiva deve garantire l'uso alle altre società sportive che svolgono attività giovanile all'interno del territorio comunale, a seconda delle possibilità e delle modalità di gestione ed in base alle tariffe stabilite dal Comune.
Nell'assegnazione degli spazi la società sportiva dovrà valutare le richieste che pervengono compatibilmente con la disponibilità di spazi sportivi e, ove possibile, confermando le assegnazioni precedentemente in essere e fermo restando la salvaguardia dello sport, l'assegnazione degli spazi dovrà essere fatta sulla base delle seguenti priorità dando la precedenza alle società sportive, enti di promozione sportiva, scuole, enti con sede legale ed operanti nell'ambito del Comune di Poggio Renatico:

- Corsi avviamento allo sport per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni;
- Corsi per disabili e di riabilitazione;
- Corsi per le scuole;
- Corsi per la terza età;
- Attività per adulti e attività libera.

La società sportiva, per l'assegnazione degli spazi ad altre società, associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, Federazioni, ecc. dovrà accertare anche che i richiedenti abbiano tutti i requisiti per l'organizzazione e gestione dell'attività sportiva (a titolo semplificativo e non esaustivo insegnanti abilitati, tesseramento, certificato medico, assicurazione, ecc.). In particolare la società sportiva e/o l'utilizzatore si farà carico dell'obbligo di vigilanza e della custodia dei minori durante l'orario delle lezioni, assicurando la presenza degli stessi prima dell'inizio delle lezioni ed assicurarsi al termine delle stesse che i minori ed i diversamente abili siano presi in consegna dai rispettivi genitori o da chi si occupa del loro trasporto.
Il Comune e la scuola potranno usufruire dell'impianto sportivo per esigenze proprie e per manifestazioni extrasportive, di interesse pubblico, di carattere educativo, sportivo, ricreativo e culturale, in giorni da concordare preventivamente, come specificato alla lettera k) del successivo art. 7.
Dovranno altresì essere ben visibili gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo.
In caso di concomitanza di manifestazioni sportive, verrà accordata prelazione per la scelta di data e orario alle associazioni sportive comunali, previo accordo con la società sportiva.
Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente richiedere il pagamento del biglietto d'ingresso la società sportiva si impegna a contenere al massimo i prezzi per favorire la partecipazione di tutti i cittadini e dei giovani in particolare.
La società sportiva potrà utilizzare l'impianto sportivo anche per l'organizzazione di attività extrasportive, compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici del Comune e, comunque, utili al mantenimento dell'immagine positiva del Comune di Poggio Renatico. Dette attività potranno essere svolte, avvalendosi per l'organizzazione anche di terzi, previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie e con facoltà per il Comune di richiedere alla società sportiva idonea polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto sportivo.

Articolo 6 – Gestione del servizio

La società sportiva è, direttamente, responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto. Pertanto, sono a carico della società sportiva tutte le spese di gestione dell'impianto quali: eventuali retribuzioni al personale addetto, canoni telefonici, consumi di energia elettrica, gas e acqua, cancelleria e stampati, nonché quelle per materiali e operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.
E' altresì a carico della società sportiva la dotazione di apposita macchina tagliaerba per la manutenzione del verde.
La società sportiva dovrà accollarsi tutte le spese riferite alle utenze, previa voltura di tutti i contatori esistenti e/o da realizzare.
E' altresì a carico della società sportiva, che s'impegna ad eseguire a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature.
Il servizio sarà pertanto svolto dalla società sportiva con i propri mezzi e con proprio personale.
La società sportiva ha l'obbligo di iscriversi alle assicurazioni obbligatorie e di iscrivere anche il personale che eventualmente dovesse assumere.
La società sportiva garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L.

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la società sportiva se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti. La società sportiva si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
La società sportiva è libero di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Comune rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.

Articolo 7 – Oneri ed obblighi della società sportiva

La società sportiva dovrà:

a) provvedere all'apertura, chiusura e sorveglianza e pulizia degli impianti e di tutti gli immobili oggetto del presente accordo;
b) provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura secondo quanto stabilito dal Codice Civile;
c) provvedere alla manutenzione ordinaria del manto erboso dei campi da calcio (sfalcio erba; concimazioni, ecc.);

d) trasmettere al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, relazione e bilancio consuntivo della gestione dell'impianto nell'anno precedente (indicando le spese di gestione dell'impianto e le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto), per le società sportive che adottano la contabilità riferita all'anno solare. Le società che adottano la contabilità riferita all'anno sportivo dovranno trasmettere relazione e bilancio consuntivo della gestione entro il 31 dicembre di ogni anno;
e) far osservare agli utenti il calendario e le modalità d'uso dell'impianto e garantire un'attività di supervisione e controllo del corretto utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'utenza, segnalando tempestivamente al Comune eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nella gestione delle strutture;
f) collaborare con l'Ufficio Sport del Comune, con le Associazioni sportive, con gli organismi scolastici autorizzati dal Comune ad utilizzare l'impianto sportivo in ore annualmente concordate, al fine di assicurare un ottimale utilizzo delle strutture sportive;
g) assicurare la custodia degli edifici e degli impianti dell'impianto, nonché delle attrezzature. La diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi. In caso di assenza per grave impossibilità, il servizio può essere garantito da terzi, dopo l'apposita comunicazione al Comune e il relativo benestare;
h) informare tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore, il Comune – Area Lavori Pubblici - in presenza di guasti o malfunzionamenti che dovessero verificarsi;
i) applicare le tariffe per l'utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale;
j) osservare tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incendi, danni o infortuni. La società sportiva è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno od infortunio a chiunque possa accadere durante le attività sportive;
k) garantire al Comune ed alle Scuole l'utilizzo gratuito degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, di carattere educativo, sportivo, ricreativo e culturale, in giorni da concordare preventivamente;
l) adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati;
m) provvedere con suoi oneri all'Omologazione annua dell'impianto, se dovuta e secondo le normative vigenti in materia;
n) gestire l'impianto sportivo in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni e dei cittadini che ne faranno debita richiesta, nonché gestire lo stesso impianto nell'interesse della cosa pubblica;
o) ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata del presente accordo, se ed in quanto applicabile;

La società sportiva, inoltre:

v) per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;

w) deve individuare il responsabile del mantenimento e della gestione del piano di sicurezza predisposto dal Comune ai sensi dell'art.19 del D.M. 18.03.1996 ove previsto;
x) è responsabile dell'esercizio, della manutenzione, degli obblighi, nonché dei controlli e relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, antincendio), cosi come é previsto dal D.P.R. n. 412/93, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dalle altre leggi vigenti in materia;
y) è tenuto sotto la propria responsabilità a provvedersi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutte le attività;
z) dovrà reinvestire eventuali utili risultanti dal bilancio consuntivo annuale di cui alla lettera c) in attività sportive previste nello statuto sociale o in miglioramento dell'impianto sportivo affidato in collaborazione.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, mentre le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'associazione secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione straordinaria si intendono i seguenti interventi:

- la sostituzione di tutte le attrezzature fisse a disposizione dell'impianto sportivo, quando le stesse risultino deteriorate dall'uso e dalla vetustà;
- la sostituzione e la riparazione delle strutture tecnologiche quando le stesse risultino deteriorate dall'usura, nonché la manutenzione di quelle già oggetto di specifici contratti d'appalto comunali;
- la verniciatura dei pali della recinzione, dei portoni di accesso ai campi e dell'area di gioco.

Relativamente agli impianti di illuminazione, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente quegli interventi che richiedono prestazioni di mezzi speciali e/o personale specializzato.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intendono i seguenti interventi:

- la verniciatura dei pali delle porte da gioco, degli infissi in genere, ogni volta se ne accerti la necessità;
- la tinteggiatura dei locali stabiliti a spogliatoio, servizi e magazzino;
- l'irrigazione e la manutenzione del prato adibito all'area di gioco;
- la pulizia dei locali e degli spazi compresi nell'impianto sportivo;
- varie opere murarie minori che rientrano nella classifica di "Opere di manutenzione Ordinaria";
- l'approvvigionamento e l'utilizzo di concimi, fertilizzanti e sementi necessari all'ottenimento ed al mantenimento del manto erboso dei campi da gioco;
- lo sfalcio dell'erba.

A cura e spese del Comune andranno apportate le eventuali migliorie tecniche ed impiantistiche utili al contenimento dei consumi energetici.
L'associazione collaborerà vigilando sul razionale funzionamento degli impianti, teso alla riduzione dei consumi ed al corretto utilizzo da parte dei fruitori dell'impianto medesimo.
Sono a carico dell'associazione il personale e i mezzi addetti alla gestione e alla manutenzione degli impianti. A discrezione dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile considerare una eventuale compartecipazione a quelle spese ritenute da essa particolarmente gravose.

Articolo 8 – Canone e profili economici

La società sportiva, per l'uso dell'impianto sportivo, in premessa identificato, corrisponderà un canone annuo in favore del Comune, pari ad € 200,00 IVA ESCLUSA, da versare presso la Tesoreria del Comune di Poggio Renatico entro il 30 giugno di ciascun anno.
Alla società sportiva competeranno, pertanto, tutti gli importi delle tariffe introitate e determinate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – contributi agli utilizzatori

Per incentivare, sostenere l'attività sportiva e calmierare le tariffe della società sportiva contraente del presente accordo di collaborazione, il Comune, in base alle risorse economiche disponibili, compartecipa:

- per ogni bambino/ragazzo(fino a 16 anni compiuti) residente nel Comune di Poggio Renatico, iscritto alla società sportiva, e frequentante regolarmente una pratica sportiva, un contributo, per pari ad € 150,00;
- per ogni ragazzo/adulto (oltre 16 anni) residente nel Comune di Poggio Renatico, iscritto alla società sportiva, e frequentante regolarmente una pratica sportiva, che svolge attività amatoriale un contributo di € 150,00;
- in caso di disagio sociale accertato dai servizi sociali professionali del Comune, si potrà riconoscere, previo apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, un diverso contributo;
-

I contributi il cui importo massimo ammonta ad € 13.500,00 per l'anno sportivo 18/19 ed € 9.000,00 per l'anno sportivo 19/20, verranno erogati in tre tranche, indicativamente, nel mese di luglio (acconto pari al 30%) previa apposita richiesta redatta dal Presidente dell'Associazione corredata di dichiarazione nella quale venga attestato il numero degli atleti iscritti all'associazione, data e luogo di nascita e residenza nonché presentazione del bilancio di previsione, 50% a febbraio e saldo del 20% nel mese di luglio, previa apposita rendicontazione acquisita al protocollo dell'ente nella quale la società sportiva dimostri la differenza tra l'entrata incassata dai fruitori delle attività e le spese effettivamente sostenute per le stesse, nonché trasmetta l'elenco degli iscritti e dei frequentanti, e la documentazione richiesta dal Regolamento per la concessione di contributi economici e patrocinio.
In ogni caso l'importo massimo erogabile per ciascun anno solare non potrà superare la somma di € 4.050,00 per il 2018; € 12.150,00 per il 2019 ed € 6.300,00 per il 2020.

Si evidenzia che il contributo di cui sopra non potrà essere superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra le entrate percepite dall'associazione e le spese sostenute.

Articolo 10 – Distributori automatici di bevande ed alimenti. Eventuali esercizi di bar.

Alla società sportiva è riconosciuta la facoltà di installare, in luoghi dell'impianto sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti. Alla società sportiva è, altresì, riconosciuta la facoltà di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio di bar da collocare all'interno delle strutture di cui al presente accordo, restando a carico della medesima gli eventuali adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esercizio del bar, unitamente a qualunque altro costo a queste connesse. Nel caso di apertura di bar i prezzi delle consumazioni dovranno essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato.
La società sportiva, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le eventuali autorizzazioni in argomento saranno rilasciate alla società sportiva e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione dell'impianto sportivo.
L'espletamento delle attività complementari dà diritto alla società sportiva di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.

Articolo 11 – Pubblicità

Il Comune affida alla società sportiva la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente accordo. La concessione della pubblicità è limitata alla durata del presente accordo. La società sportiva dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune. Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla società sportiva.
La società sportiva si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni) e ad ogni altro obbligo previsto dalla legge o da regolamenti comunali in materia.
Alla scadenza del presente accordo, senza formale preavviso al Comune, la società sportiva dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere tutti i cartelloni pubblicitari collocati nell'impianto sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

In occasione di altre manifestazioni sportive in genere, ovvero di iniziative spettacolari organizzate o patrocinate dal Comune questi concorda con la società sportiva la rimozione temporanea (per la sola durata della manifestazione o iniziativa) dei tabelloni pubblicitari oppure la copertura del messaggio pubblicitario in ivi contenuto. In tal caso gli oneri relativi sono a carico del Comune o degli organizzatori.
E' fatto salvo il diritto del Comune di apporre, a propria cura e spese, la cartellonistica informativa, a titolo gratuito e per tutta la durata ritenuta necessaria nell'ambito delle manifestazioni o attività organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Articolo 12 – Responsabilità e assicurazioni

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla società sportiva nell'attuazione del presente accordo per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto sportivo a favore del Comune secondo quanto previsto nel presente accordo.
La società sportiva è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
La società sportiva è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali, la società sportiva è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
La società sportiva esonera, espressamente, il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo, derivare in dipendenza dell'uso dell'impianto e delle attrezzature di cui al presente accordo.
La società sportiva assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La società sportiva, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ha stipulato, in data _____, polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" n. _____ emessa dalla compagnia di assicurazione _____ di _____ a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente accordo, copia della quale è consegnata al Comune contestualmente alla firma del presente accordo, che tiene indenne il Comune da qualunque infortunio che potrebbe verificarsi ai fruitori dell'immobile. Nella copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT), la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato (la società sportiva) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza al fatto verificatosi in relazione all'attività svolta e alla custodia dei beni affidati, con un massimale di €. 5.000.000,00. La garanzia comprende anche la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, nonchè per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Congiuntamente alla polizza sono state trasmesse le quietanze di pagamento dei premi relativi al periodo di durata della polizza. La società sportiva si intende anche soggetto per ciò che lo riguarda a tutte le leggi e a tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e si obbliga espressamente a rilevare indenne il Comune da ogni conseguenza per la loro osservanza.
Il Comune si riserva l'azione di rivalsa nei confronti della società sportiva, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 13 – Divieto di sub concessione

E' fatto divieto alla società sportiva di cedere il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto. E' fatto divieto altresì trasferire il ramo d'azienda a terzi, attraverso operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto o usufrutto, pena l'immediata risoluzione del presente accordo. In caso di infrazione alle norme del

presente accordo commessa dal sub concessionario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà la società sportiva.

Articolo 14 – Domiciliazione della società sportiva e referente

Per tutti gli effetti del presente atto La società sportiva elegge domicilio presso l'impianto sportivo comunale. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate ai sensi di legge.
Per tutti i rapporti con il Comune la società sportiva individua i seguenti referenti:

1) sig. ---------- telefono n. _____;
2) sig. ---------- telefono n. _____;
3) pec

Ogni modifica dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.

Articolo 15 – Verbale di consegna e restituzione impianti.

Alla sottoscrizione del presente accordo verrà redatto un verbale di consegna dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed arredi di proprietà del Comune, che dovranno essere riconsegnati dalla società sportiva alla scadenza dell'accordo nelle medesime condizioni e qualità, salvo il normale deperimento d'uso. Tale verbale, redatto dall'ufficio Lavori Pubblici, verrà allegato al presente atto. Allo spirare del termine di efficacia dell'accordo, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra il Comune e la società sportiva, un ulteriore verbale di riconsegna dall'ufficio Lavori Pubblici da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese della società sportiva.

Articolo 16 - Controlli

Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della collaborazione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio l'impianto sportivo è stato attivato. Pertanto la vigilanza ed il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere di ordine tecnico - amministrativo ed igienico - sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

Articolo 17 – Penali

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio del Comune, a qualunque obbligo derivante dal presente accordo, comporteranno l'applicazione della penalità di €. 300,00 (euro trecento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio sport del Comune. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.
Per le inadempienze giù gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile del Comune la grave inadempienza che risolve il presente accordo, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.
In ogni caso sono considerate gravi inadempienze che risolvono il presente accordo: l'ingiustificato abbandono del servizio, le infrazioni tali da ledere i diritti della personalità degli utenti, il prestigio del Comune, la regolarità e la continuità del servizio. Si conviene che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
In tali casi il Comune avrà solo l'onere di erogare parte del contributo di cui all'art. 8, rapportato al periodo, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per la società sportiva, fatto salvo per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Articolo 18– Risoluzione e revoca dell'accordo

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione del presente accordo il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) mancata intestazione dei contratti di utenza entro 90 giorni dalla firma del presente accordo;
b) cessione a terzi in tutto o in parte del presente accordo;
c) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto nel presente accordo;

Il Comune potrà altresì procedere alla revoca del presente accordo nei seguenti casi:
- scioglimento o fallimento della società sportiva;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del Comune, l'interruzione del presente accordo, corrispondendo alla società sportiva unicamente la parte del contributo già maturata, prevista all'art. 8;

In tali casi il la società sportiva non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.
La risoluzione e la revoca della collaborazione da parte del Comune sarà preventivamente comunicata alla società sportiva.

Articolo 19 – Controversie – Foro competente

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente accordo. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, il foro competente sarà il Tribunale di Ferrara.

Art. 20 – Variazioni della denominazione sociale

La società sportiva è tenuta a comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione (indicando altresì il motivo della stessa), nonché ogni cambiamento del legale rappresentante inviando copia del relativo verbale di nomina entro 10 giorni dalla intervenuta variazione.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La società sportiva assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La società sportiva si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le eventuali transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo del seguente conto corrente "dedicato" presso l'istituto bancario IBAN _____.

Articolo 22 –Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Comune informa la società sportiva che il titolare dei dati raccolti è il Comune di Poggio Renatico e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente accordo, "responsabile" del suddetto trattamento è il Responsabile del Settore "Servizi Generali".
La società sportiva si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 23 – Spese a carico della società sportiva

Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente il presente atto e consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della società sportiva.
La società sportiva assume, a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e le tasse relative al presente accordo di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Allegati:

I seguenti documenti vengono allegati al presente accordo, a formarne parte integrante e sostanziale:

a) planimetria dell'impianto sportivo – all. n. 1;

A) ALLEGATO 1 PLANIMETRIE

PLANIMETRIA CAMPO DA CALCIO VIA SAN CARLO

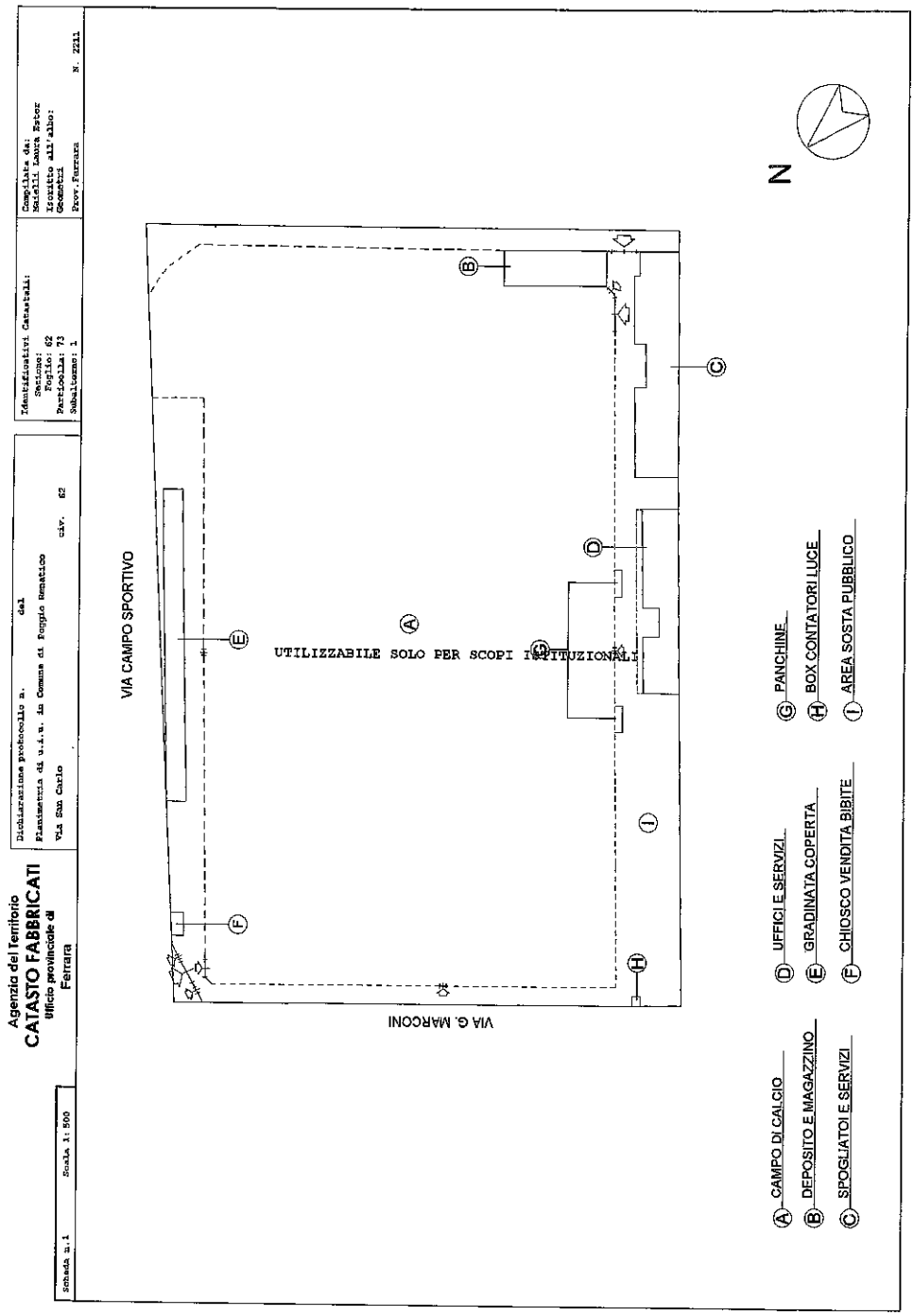

PLANIMETRIA CAMPO DA CALCIO VIA DI VITTORIO

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ferrara

Dichiarazione protocollo n. del	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Poggio Renatico	
Via Ferdinando Santi civ. SNC	
Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 53 Particella: 894 Subalterno:	Compilata da: Brandola Laura Iscritto all'albo: Geometri Prov. Ferrara N. 1779

Scheda n. 1 Scala 1: 100

Piano Terra
corpo A
H 310

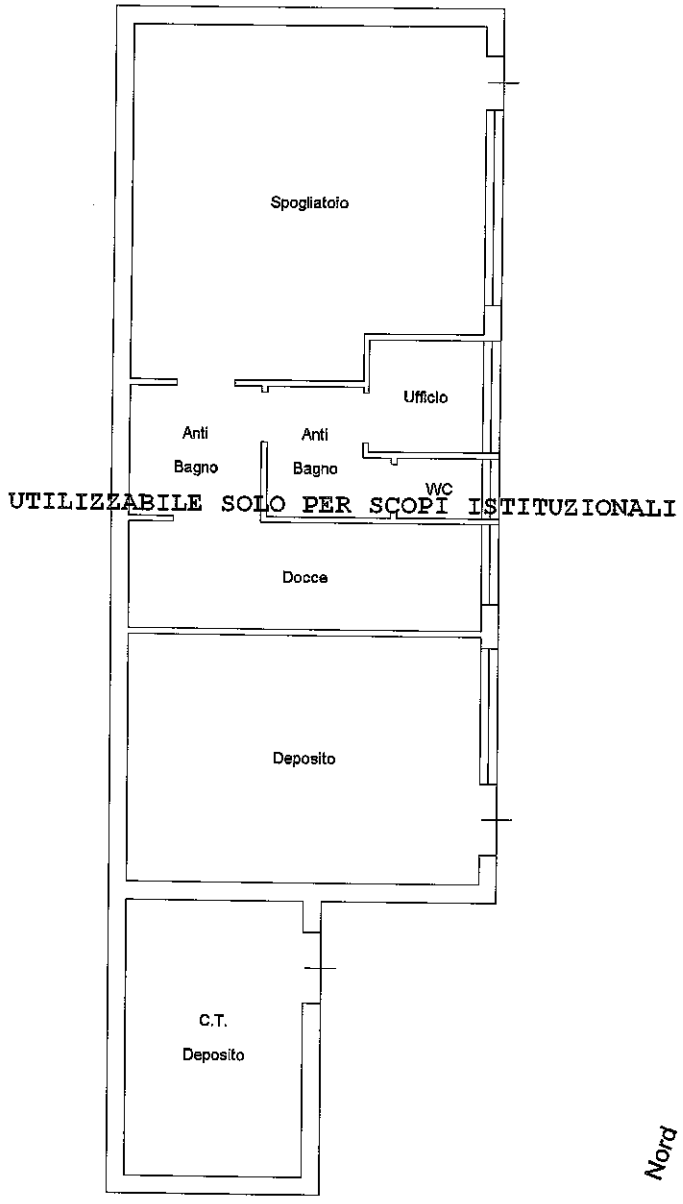

UTILIZZABILE SOLO PER SCOPI ISTITUZIONALI